

## COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -  
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

X.

## SEDUTA DI VENERDÌ 26 MARZO 1954

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

<b>INDICE</b>		PAG.
	PAG.	
<b>Congedi:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	98	
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	98	
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Senatore DE BOSIO: Estensione delle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, per il conferimento di farmacie ai connazionali già titolari di farmacie in territorio occupato a seguito di eventi bellici. (Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato). (546) . . . . .	98	
PRESIDENTE . . . . .	98, 99, 100	
RIVA, <i>Relatore</i> . . . . .	98	
BUBBIO . . . . .	99	
TURCHI . . . . .	99	
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie degli organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione ai medesimi di notiziari nazionali ed esteri e di trasmissioni di notizie da e per l'estero negli esercizi 1951-52 e successivi da parte dell'Agenzia nazionale stampa associata (A. N. S. A.). (545) . . . . .	100	
PRESIDENTE . . . . .	100, 101, 102	
		PAG.
	AGRIMI, <i>Relatore</i> . . . . .	100, 101, 102
	TURCHI . . . . .	101
	BUBBIO . . . . .	101
	DELCROIX . . . . .	101
	SCHIAVETTI . . . . .	101, 102
	MANZINI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> . . . . .	102
	<b>Disegno di legge (Rinvio della discussione):</b>	
	Estensione di provvidenze a favore degli alto-atesini che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1912, n. 555. (343) . . . . .	103
	PRESIDENTE . . . . .	103
	CONCI ELISABETTA, <i>Relatore</i> . . . . .	103
	LUZZATTO . . . . .	103
	SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> . . . . .	103
	<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>	
	Disciplina delle posizioni di comando del personale delle S. E. P. R. A. L. temporaneamente distaccato a prestare servizio presso le Amministrazioni dello Stato. (557) . . . . .	103
	PRESIDENTE . . . . .	103, 104
	SAMPJETRO UMBERTO, <i>Relatore</i> . . . . .	103
	Sistemazione dei ruoli organici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (513) . . . . .	104
	PRESIDENTE . . . . .	104, 105, 106, 107
	MAROTTA, <i>Relatore</i> . . . . .	104, 105, 106
	TURCHI . . . . .	105, 106, 107

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1954

	PAG.
VALANDRO GIGLIOLA . . . . .	105
SAMPIETRO UMBERTO . . . . .	106
RUSSO CARLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	106, 107
TOGNI . . . . .	107
DELCROIX . . . . .	107
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Modifiche alle disposizioni della legge 4 marzo 1952, n. 137, sull'assistenza a favore dei profughi. (577) . . . . .	109
PRESIDENTE . . . . .	109, 110
CONCI ELISABETTA, <i>Relatore</i> . . . . .	109
TOZZI CONDIVI . . . . .	110
BUBBIO . . . . .	110
TURCHI . . . . .	110
RUSSO CARLO, <i>Sottosegretario di Stato per per l'interno</i> . . . . .	110
<b>Disegno di legge (Discussione):</b>	
Norme a favore del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni nel Territorio Libero di Trieste. (298) . . . . .	111
PRESIDENTE . . . . .	111, 114, 116
CONCI ELISABETTA . . . . .	111
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> . . . . .	111, 112, 114, 115
BERLOFFA, <i>Relatore</i> . . . . .	111, 112
TOZZI CONDIVI . . . . .	112, 113
ANDREOTTI . . . . .	112, 113
TOGNI . . . . .	113, 115
DELCROIX . . . . .	113, 115
TURCHI . . . . .	114
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	116

**La seduta comincia alle 9.**

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*. legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

#### Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bosco Lucarelli e Michelini.

#### Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna il deputato De Gasperi è sostituito dal deputato Buzzi.

**Discussione della proposta di legge del senatore De Bosio: Estensione delle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, per il conferimento di farmacie ai connazionali già titolari di farmacie in territorio occupato a seguito di eventi bellici. (Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato). (546).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del senatore De Bosio: « Estensione delle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, per il conferimento di farmacie ai connazionali già titolari di farmacie in territorio occupato a seguito di eventi bellici ».

Questa proposta di legge è stata già approvata dalla XI Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Riva, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RIVA, *Relatore*. Nell'esame della proposta di legge per il conferimento di farmacie ai connazionali già titolari di esercizio di diritto reale in territorio occupato a seguito di eventi bellici, occorre tenere presente la legge 4 marzo 1952, n. 137, che prevede particolari benefici a favore dei profughi.

Dalla richiamata legge, non solo dal punto di vista letterale ma nel suo insieme e nel suo spirito, si evince che con essa il legislatore ha voluto affrontare e risolvere, per quanto possibile, il problema dei profughi, dettando anche una deroga alle disposizioni vigenti per far sì che essi possano riprendere in qualsiasi località del territorio nazionale la attività forzosamente cessata, nel campo delle categorie professionali, commerciali, industriali ed artigiane. Va era quindi, per la categoria dei già titolari di esercizio reale delle farmacie, che cioè godevano di un diritto acquisito e riconosciuto nel luogo di provenienza, la possibilità di invocare la suddetta norma e, derogando alle vigenti disposizioni sanitarie, di ottenere di riprendere, nel territorio rimasto sotto la sovranità dell'Italia, l'attività abbandonata. La pubblica amministrazione, con interpretazione restrittiva, malgrado la pur chiara espressione della norma, ha disatteso l'istanza di tale categoria ritenendo che solo con l'emanazione della legge chiarificatrice, oggetto del nostro studio, potranno venir soddisfatte le sue legittime aspettative.

La legge del 1952, che ha espressamente voluto precostituire una deroga ad ogni possibile eccezione legislativa, regolamentare e di qualsiasi altro ordine, che avrebbe potuto

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1954

impedire ai profughi la ricostituzione della loro attività, non ha certo voluto escludere dai particolari benefici i proprietari di farmacie di « antico diritto ». Ora poiché, per la loro figurazione giuridica particolare — posta in rilievo anche dal Consiglio di Stato — essi, che potevano anche non essere farmacisti, erano titolari di un esercizio di diritto commerciale, passibile di trasmissione diretta, reale, vendibile a loro piacimento, quindi praticamente trasferibile in qualsiasi altro luogo, si dia atto per giustizia che è proprio l'articolo 28 della suddetta legge che può comprendere questo gruppo di proprietari di farmacie. Quindi, con la presente disposizione, nessuna concessione nuova si è chiamati a fare, nessuna innovazione alla legislazione vigente; si esprime solo, con una norma interpretativa, quale è stato il pensiero e l'intendimento del legislatore nei confronti di questi nostri connazionali.

Del resto, soccorre il nostro ragionamento la chiara dizione dell'articolo 1 della legge in esame. Il Senato, infatti, ha voluto darle il carattere di legge interpretativa. Essa dice: « Le disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, s'intendono applicabili anche ai titolari di farmacie di "diritto reale" ».

Nessuna dizione oltre « s'intendono applicabili » poteva con più proprietà imprimere alla norma il carattere di interpretazione autentica di altra legge già operante nello Stato. Il provvedimento, inoltre, a differenza della legge n. 137 del 1952, non trascura di porre un termine per richiedere il beneficio della concessione. E, a parte la deroga dettata dalla legge sui profughi, che ha portato conseguenze veramente sensibili nel settore del commercio e delle professioni, vi sono delle precise disposizioni di deroga alla materia sanitaria, come il decreto legislativo del 7 maggio 1948, n. 545, e la legge 5 aprile 1950, n. 174, che prevedono l'assegnazione diretta ai congiunti dei caduti in guerra e delle vittime politiche, e ciò con molto minori cautele di quelle previste dalla nostra norma.

Tutti purtroppo conosciamo i tristi fatti degli aspiranti e sentiamo che il dettare la nuova norma risponde ad imprensindibili esigenze del nostro spirito di umanità e di giustizia perché rende possibile a questa categoria di ottenere finalmente, anche se non completamente, senza ulteriori indugi, una riparazione per l'incalcolabile perdita subita e per il forzato abbandono delle loro attività e delle loro terre.

Mi dichiaro quindi favorevole a questa proposta di legge che rende giustizia a questi nostri fratelli, i quali hanno sofferto, oltre che la privazione dei loro beni, anche la privazione della loro terra. Nell'esprimere questo parere favorevole, raccomando il provvedimento alla Commissione affinché lo approvi senza modificazioni, nel testo trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BUBBIO. È una questione di principio che vorrei prospettare. Io faccio parte di questa Commissione e desidero, con il massimo zelo, collaborare ai suoi lavori, così come è mio dovere. Ora tengo a far presente che ci è pervenuto, con la convocazione per stamane, puramente e semplicemente lo stampato della proposta di legge col testo approvato dal Senato, mentre manca il testo originario comprensivo anche della relazione del proponente. Non possiamo quindi renderci conto completamente degli scopi del proponente né esprimere un giudizio in merito al provvedimento. Desidererei, pertanto, a conclusione di questa mia dichiarazione, che con la convocazione, ci pervenissero, per i provvedimenti già approvati dal Senato, anche i testi originali con la relativa relazione così come furono presentati nell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Certo il desiderio espresso dall'onorevole Bubbio sarebbe il *maximam*. È peraltro a conoscenza di tutti i deputati che, qualora si vogliano esaminare gli stampati originali dei provvedimenti già approvati dal Senato, si può ritirarli all'archivio della Camera ed era precisamente su questa presunzione di diligenza dei deputati della Commissione che gli stampati del Senato delle leggi in esame non venivano distribuiti ai deputati. Il Senato manda solo poche copie che però sono a disposizione dei componenti della Camera dei deputati che ne fanno espressa richiesta.

TURCHI. Questa questione, onorevole Presidente, è più importante di quanto possa sembrare. Nel corso della precedente legislatura, quando l'onorevole Bubbio era sottosegretario, io personalmente lamentai più volte le difficoltà che talvolta dovevamo superare per poterci documentare, anche se non adeguatamente, in modo per lo meno sufficiente, per discutere un disegno di legge ed avevo chiesto che i disegni di legge ci fossero inviati con un minimo di corredo di precedenti, perché non fossimo costretti a fare personalmente volta per volta tutte le ricerche.

Dice l'onorevole Presidente che si fa affidamento sulla diligenza dei deputati. Però, guardi, onorevole Presidente, che talvolta accade che noi riceviamo all'ultimo momento l'ordine del giorno e non è quindi materialmente possibile fare ciò che ella dice, mentre non mi pare che porterebbe troppo lavoro per la segreteria delle Commissioni aggiungere al disegno di legge quel minimo di corredo che può essere necessario. Il Senato manda solo poche copie? Ma si chieda che ne mandi di più: non andranno in fallimento né il Senato né la Camera.

Mi associo pertanto alla richiesta dell'onorevole Bubbio, perché sia reso più facile il nostro lavoro.

PRESIDENTE. Va bene, vedremo quello che si potrà fare in merito. Tornando al disegno di legge in discussione, nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, s'intendono applicabili anche ai titolari di farmacie di diritto reale ai sensi degli articoli 375, n. 1, 376, n. 1, e 379 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che abbiano perduto la sede farmaceutica a seguito di eventi bellici e che non abbiano ancora ripreso la loro attività nel territorio della Repubblica, con assegnazione diretta di farmacie attualmente vacanti o che si rendano tali in seguito a revisione delle piante organiche.

(È approvato).

## ART. 2.

Per ottenere l'assegnazione della farmacia ai sensi del precedente articolo, gli interessati dovranno presentare, a pena di decadenza, domanda all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredandola dei documenti atti a comprovare l'originario loro diritto e la causale della perdita di questo.

L'autorizzazione è rilasciata dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 108 e 112, primo e secondo comma, del

testo unico predetto, nonché negli articoli 110 e 115 del testo unico medesimo ove ne ricorrano le condizioni.

(È approvato).

## ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie degli organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione ai medesimi di notiziari nazionali ed esteri e di trasmissione di notiziari da e per l'estero negli esercizi 1951-52 e successivi da parte dell'Agenzia nazionale stampa associata. (A. N. S. A.) (545).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, quindi, la discussione del disegno di legge. « Autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie degli organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione ai medesimi di notiziari nazionali ed esteri e di trasmissione di notiziari da e per l'estero negli esercizi 1951-52 e successivi da parte dell'Agenzia nazionale stampa associata ».

L'onorevole Agrimi, relatore, ha facoltà di riferire.

AGRIMI, *Relatore*. Si tratta di un problema molto semplice in quanto la spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie degli organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione ai medesimi di notiziari nazionali ed esteri e di trasmissione di notiziari da e per l'estero, è una spesa normale che ogni Governo (e quindi anche quello italiano) deve affrontare, data l'importanza fondamentale dei suddetti servizi. Il provvedimento attuale riproduce, con i dovuti aggiornamenti, il disegno di legge già presentato alla Camera nella passata legislatura e approvato dall'Assemblea il 25 marzo 1952, che però decadde non essendo stato approvato anche dal Senato prima dello scioglimento. Vi è una particolare difformità rispetto al precedente disegno di legge in quanto l'autorizzazione di spesa, che era di 140 milioni, è stata

ridotta a 90 milioni di lire annue, essendosi soppressa la parte di spesa afferente al Ministero degli esteri (50 milioni), in quanto quel dicastero, per la sua competenza istituzionale, ha già la facoltà di istituire particolari servizi di agenzie all'estero e le relative spese sono stanziare di anno in anno in apposito capitolo del suo bilancio. La spesa annua di 90 milioni, di cui ci occupiamo, verrà destinata per lire 80 milioni al servizio interno e per lire 10 milioni al servizio estero. Con questo disegno di legge si dà per la prima volta una impostazione organica al finanziamento di questi servizi, nel senso che si istituisce a questo scopo uno stanziamento normale di bilancio, mentre prima si ricorreva anno per anno all'approvazione — con apposita legge — della spesa occorrente nell'esercizio. Il provvedimento in esame indica agli articoli 3 e 4 i mezzi finanziari per far fronte alla spesa; l'articolo 4, in particolare, autorizza, per una volta tanto, la corresponsione all'A.N.S.A. della somma di 70 milioni a compenso dei maggiori oneri sostenuti dall'agenzia negli anni 1951 e 1952 per l'adeguamento della attrezzatura necessaria ai servizi di diramazione dei comunicati governativi e di trasmissione di notiziari da e per l'estero. Infatti, il servizio di diramazione di comunicati è stato esteso a tutte le prefetture, mentre il servizio di trasmissione di notiziari all'estero, in precedenza limitato a New York, viene organizzato anche in altre importanti capitali straniere.

Il provvedimento è confortato dal parere favorevole della Commissione Finanze e tesoro ed io invito la Commissione ad approvarlo.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**TURCHI.** Abbiamo sempre votato contro i disegni di legge relativi alle convenzioni con l'A.N.S.A. Nel testo di quest'anno vi è una differenza rispetto a quello degli anni precedenti. Infatti, avevamo chiesto al Governo perché mai avesse stipulato una convenzione con l'A.N.S.A. per effettuare i servizi di informazione nel solo Nord-America e non si fosse preoccupato di estenderli anche ad altri paesi; ma quest'anno ci si dice che il servizio di informazioni non è più limitato agli Stati Uniti, ma si estende anche ad altri paesi. È una soddisfazione grande, ma a noi interessa la sostanza dei servizi dell'A.N.S.A., e a tale riguardo ci è difficile ritenere necessaria una convenzione per dare all'estero informazioni sulla vita italiana. Naturalmente è il Governo che prepara queste notizie e l'A.N.S.A. le trasmette, cosicché l'A.N.S.A. è al servizio del

Governo e del partito di maggioranza. Per queste ragioni votiamo contro questo disegno di legge.

**BUBBIO.** Io ricordo che negli anni precedenti pagavamo 12 milioni l'anno unicamente per il servizio di divulgazione di informazioni relative al turismo e allo spettacolo. Domando ora se questa somma per le informazioni turistiche e dello spettacolo sia compresa negli 80 milioni riservati per il servizio interno.

**DELCROIX.** Il relatore ci ha fatto sapere una cosa molto interessante e singolare: cioè che questo provvedimento, già approvato in Assemblea nella scorsa legislatura, è stato ripresentato al Parlamento riducendo la spesa da 140 a 90 milioni; per cui c'è da chiedersi se, facendo trascorrere altro tempo, non si pensi di ottenere una ulteriore economia. Comunque, faccio rilevare che, se il provvedimento fosse divenuto legge un anno fa, la spesa sarebbe stata di 140 milioni anziché di 90. Questa differenza di 50 milioni è veramente inesplicabile.

**SCHIAVETTI.** Mi associo alla protesta e alla opposizione manifestata dal collega Turchi per il modo in cui l'A.N.S.A. disimpegna il servizio di informazioni. Me ne sono già occupato in Assemblea nella scorsa legislatura e, per motivare la mia opposizione e le mie riserve, desidero rileggere un passo dello statuto dell'A.N.S.A. che stabilisce che « la raccolta e distribuzione delle informazioni a soci e non soci dovrà avvenire con criteri di rigorosa indipendenza, imparzialità ed obiettività » e che « in nessun caso interessi particolari di soci o di gruppi di soci potranno prevalere su quelli generali ». Ove si pensi che l'A.N.S.A. è una associazione cooperativa a cui partecipano tutti i giornali italiani di qualsiasi tendenza politica, risulta chiaro come l'A.N.S.A. compia un'opera di prevaricazione allorché diffonde comunicati governativi nettamente ufficiosi e di parte. Per queste ragioni, voterò contro il disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**AGRIMI, Relatore.** Mi permetto di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sull'articolo 2 del provvedimento in esame. Sarò stato forse poco chiaro nella mia esposizione, ma con questo disegno di legge diventa istituzionale questo servizio di informazioni e viene stanziata allo scopo una certa somma, anziché provvedere come in passato anno per anno alle esigenze finanziarie di questi servizi. Tanto è vero che l'articolo 2

dice che la Presidenza del Consiglio è autorizzata ad avvalersi dell'A.N.S.A. o di altre agenzie di informazioni per l'effettuazione dei servizi di cui trattasi all'articolo 1, in concorso col Ministero degli esteri per quanto riguarda il servizio estero. Cioè, questa spesa servirà per l'espletamento di questi servizi o da parte dell'A.N.S.A. o da parte di altre agenzie di informazioni. Quindi, tutti i rilievi che si fanno circa il servizio dell'A.N.S.A. e che io non condivido, potranno essere sollevati in sede di discussione delle convenzioni relative a questi servizi. Quando l'onorevole Schiavetti parla di informazioni di tono ufficioso dimentica che si tratta di comunicazioni del Governo e di organi del Governo; quindi, è naturale il crisma della ufficialità e della ufficiosità.

SCHIAVETTI. Il crisma della ufficialità sì, quando si tratta di comunicati del Governo, ma non il crisma della ufficiosità, che è ben diversa cosa. Nel 1946 ci siamo battuti per impedire che risorgesse un'agenzia del tipo della Stefani. Allora eravamo tutti d'accordo, ma oggi non lo siamo più e si tende a fare nascere un'agenzia tipo Stefani che solo in regime fascista si poteva ammettere.

AGRIMI, *Relatore*. Tutti i governi hanno delle agenzie d'informazioni.

SCHIAVETTI. Ma i servizi sono impostati in modo diverso.

AGRIMI, *Relatore*. Devo poi un chiarimento all'onorevole Delcroix. La riduzione di spesa rispetto al precedente disegno di legge non è inspiegabile perché, come ho detto, i 140 milioni comprendevano tutti i servizi per l'interno e per l'estero; invece, da questo provvedimento, i servizi per l'estero sono stati stralciati e affidati al Ministero degli esteri e la relativa spesa viene stanziata anno per anno nel bilancio di quel dicastero.

MANZINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Circa l'osservazione dell'onorevole Bubbio, devo dichiarare che la voce di spesa cui egli ha accennato è estranea all'attuale convenzione.

All'onorevole Schiavetti vorrei dire che l'A.N.S.A. è « associazione nazionale stampa associata », con un consiglio di amministrazione di cui fanno parte tutti i gruppi politici. È in quella sede, quindi, che essi potranno sollevare gli appunti sui quali l'onorevole Schiavetti si è soffermato. L'A.N.S.A. è una cooperativa, non un organismo amministrativo dipendente dallo Stato.

Circa l'osservazione dell'onorevole Delcroix, credo che la spesa per il servizio all'estero sarà forse aumentata, non dimi-

nuita. Ne è stata semplicemente stralciata una parte, ma il Ministero degli esteri dovrà stipulare direttamente una convenzione con l'A.N.S.A.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

La spesa per l'espletamento del servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli Organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione diretta agli Organi stessi di informazioni nazionali ed estere (servizio interno) e quella relativa al servizio di trasmissione di notizie dall'estero e per l'estero, sono stabilite a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 nelle rispettive somme annue di lire 80 milioni e di lire 10 milioni.

(È approvato).

## ART. 2.

La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad avvalersi dell'Agenzia nazionale stampa associata (A. N. S. A.), o di altre agenzie di informazioni, per l'effettuazione dei servizi di cui all'articolo 1, in concorso col Ministero degli affari esteri per quanto riguarda il servizio estero.

Le convenzioni relative ai servizi stessi saranno approvate nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.

(È approvato).

## ART. 3.

Al maggior onere di lire 39.000.000 derivante per l'esercizio finanziario 1951-52 dall'effettuazione dei servizi di cui all'articolo 1 — rispetto ai fondi già iscritti ai capitoli n. 155 e n. 156 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio — si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 453 dello stato di previsione del predetto esercizio 1951-52.

(È approvato).

## ART. 4.

È, inoltre, autorizzata, per una volta tanto, la corresponsione all'A. N. S. A. della somma di lire 70 milioni a compenso dei maggiori oneri da essa sostenuti negli anni 1951 e 1952 per l'adeguamento dell'attrezzatura necessaria ai servizi di cui all'articolo 1.

Alla copertura della spesa di cui al precedente comma si farà fronte con una riduzione, per uguale importo, del fondo di ri-

serva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 485 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.

(È approvato).

ART. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Rinvio della discussione del disegno di legge:**

**Estensione di provvidenze a favore degli altoatesini che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1912, n. 555<sup>r</sup> (343).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Estensione di provvidenze a favore degli altoatesini che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1912, n. 555 » (343).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Conci Elisabetta, relatore.

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Signor Presidente, riterrei opportuno di rinviare la discussione di questo disegno di legge giacché l'onorevole Tinzl ha presentato alcuni emendamenti sui quali, sul momento, mi è impossibile esprimere un giudizio, giacché essi mi sono pervenuti appena ieri sera.

LUZZATTO. Di che natura sono questi emendamenti? Penso che, frattanto, potremo iniziare la discussione generale.

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Gli emendamenti presentati sono di natura sostanziale e modificano profondamente il disegno di legge. Mi pare quindi che si debba assolutamente rinviare la discussione.

LUZZATTO. Per quello che ne so, questi emendamenti tendono ad estendere i benefici previsti dal provvedimento. Mi pare perciò che la Commissione possa studiare almeno il criterio generale, possa cioè vedere se sia o meno il caso di accettare tali modifiche e rinviare poi ad una prossima seduta la discussione. Aggiungo che si tratta di questione assai grave.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Soltanto ai fini pratici, chiedo che questi emendamenti vengano distribuiti a tutti i membri della Com-

missione. Inoltre se l'onorevole Luzzatto non è proclive alla totale rielezione di questi emendamenti, ma almeno favorevole ad una loro eventuale modifica, presenti egli pure, subito, le sue proposte. In tal modo potremo giungere ad una seduta successiva con degli emendamenti precisi.

LUZZATTO. Propongo che, insieme con gli emendamenti presentati, sia fatto pervenire a ciascuno di noi anche il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 23 del 2 febbraio 1948. Ciò perché io chiederò che tale articolo sia tenuto fermo nel nuovo testo e proporrò un emendamento in questo senso.

PRESIDENTE. Resta pertanto inteso che la discussione di questo disegno di legge è rinviata e che a ciascun collega della Commissione saranno fatti pervenire gli emendamenti proposti, insieme con il testo dell'articolo richiamato ora dall'onorevole Luzzatto, sul quale sarà particolarmente richiamata l'attenzione dei commissari. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge: Disciplina delle posizioni di comando del personale delle SE. PR. AL. temporaneamente distaccato a prestare servizio presso le amministrazioni dello Stato (557).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca successivamente, la discussione del disegno di legge: « Disciplina delle posizioni di comando del personale delle SE.PR.AL. temporaneamente distaccato a prestare servizio presso le amministrazioni dello Stato ».

L'onorevole Sampietro Umberto, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore*. Il provvedimento è di ordine tecnico-amministrativo. Il personale delle Sepral è stato da tempo distaccato presso altre amministrazioni statali in virtù di provvedimenti precedenti, per evitare la disoccupazione del personale stesso. Peraltro, non si è mancato di invitare ripetutamente questa categoria ad uscire dall'amministrazione dello Stato, stimolandone l'esodo con premi e particolari disposizioni. È avvenuto tuttavia che questo personale, distaccato presso amministrazioni statali ed anche provinciali, venisse retribuito con fondi delle Sepral; il che non era regolare. Il presente disegno di legge dispone che il personale di cui trattasi, il quale si trovi o verrà a trovarsi utilizzato presso le amministrazioni dello Stato, viene considerato distaccato nella

posizione di « comando » temporaneo, conservando il trattamento giuridico ed economico spettantegli presso le Sepral. Il trattamento economico del personale così « comandato » verrà rimborsato alle rispettive Sepral con fondi stanziati nei bilanci delle singole amministrazioni interessate. Infine, le norme dell'attuale disegno di legge assorbono quelle particolari contenute nell'articolo 2 della legge 13 giugno 1952, n. 686, per quanto concerne il personale delle Sepral ivi contemplato. L'articolo 4 del disegno di legge in esame dispone che l'onere di 930 milioni sarà fronteggiato a carico del fondo iscritto al capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.

Il provvedimento ha ottenuto il parere favorevole della IV Commissione finanze e tesoro. Invito pertanto la Commissione ad approvare il disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

#### ART. 1.

Il personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione che trovasi o verrà a trovarsi temporaneamente utilizzato presso le Amministrazioni dello Stato, è considerato distaccato nella posizione di comando conservando il trattamento giuridico ed economico che gli compete quale dipendente dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione.

(È approvato).

#### ART. 2.

L'onere relativo al trattamento economico, comprensivo delle quote di versamento di contributi previdenziali ed assicurativi nonché di accantonamento per indennità di liquidazione, del personale indicato nel precedente articolo, sarà rimborsato alle rispettive Sezioni provinciali dell'alimentazione a carico dei fondi stanziati in bilancio per le spese del personale dipendente dalle singole Amministrazioni dello Stato interessate.

(È approvato).

#### ART. 3.

Le norme della presente legge sostituiscono quelle dell'articolo 2 della legge 13 giugno 1952, n. 686, per quanto riguarda il per-

sonale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione ivi contemplato.

(È approvato).

#### ART. 4.

L'onere di lire 930 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato a carico del fondo iscritto al capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.

(È approvato).

#### ART. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

#### ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1953.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

#### **Discussione del disegno di legge: Sistemazione dei ruoli organici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (513).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione dei ruoli organici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ». Questo provvedimento è stato già approvato dalla I Commissione permanente del Senato.

Invito l'onorevole Marotta, relatore, a svolgere la sua relazione.

**MAROTTA, Relatore.** Con questo disegno di legge vengono contemporaneamente adottati tre provvedimenti di diversa natura: in primo luogo si modificano gli organici degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in quanto si aumentano di otto unità i posti di capitano e di tre i posti di maggiore mentre si diminuisce complessivamente di 15 posti l'organico riservato ai subalterni. Nello stesso tempo si assolve ad un obbligo, fissato da una precedente legge, circa l'aumento degli organici, relativo all'assorbimento dei sot-

tufficiali e delle guardie provenienti dal Corpo della P.A.I. Infine, si bandisce un concorso per immettere nelle forze di polizia, senza aumentare gli organici, gli elementi già appartenenti alla polizia portuaria.

Il provvedimento fissa norme analoghe a quelle già adottate nei confronti degli ex militi della polizia stradale e forestale. Nella discussione avvenuta al Senato sono state sollevate alcune obiezioni perché si è creduto che, attraverso questo provvedimento, si aumentassero notevolmente i posti in organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. In realtà abbiamo solo una modifica dell'organico nel senso che si aumentano di complessive 11 unità i posti di capitano e di maggiore, ma si riducono di 15 unità i posti di subalterno (sottotenente e tenente). Per quanto riguarda poi gli ex appartenenti alla P.A.I., abbiamo sì un aumento di organico, ma bisogna tener conto che questo personale appartiene già al Corpo in soprannumero e che, con legge precedente, era stato stabilito l'aumento degli organici per assorbire completamente tale categoria. Questo obbligo fu assolto per quanto riguarda gli ufficiali, ma non per i sottufficiali e le guardie. Infine, per quanto riguarda gli ex militi portuali, bisogna tener presente che il loro assorbimento avverrà senza aumento di organici, cioè coi posti che si renderanno disponibili in organico.

Per le ragioni esposte, invito gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**TURCHI.** Prendo la parola per dichiarare innanzitutto che siamo contrari al disegno di legge, e per rilevare che il sistema seguito dal Ministero dell'interno per rivedere gli organici della pubblica sicurezza è quanto mai strano. Abbiamo all'ordine del giorno altri disegni di legge sulla stessa materia; uno per le guardie, uno per i colonnelli, uno per i capitani, uno per i marescialli di pubblica sicurezza! Che sistema è questo? Sorge il sospetto che si voglia far passare qualcosa in contrabbando per non impressionare troppo. Questo proporre provvedimenti in modo frammentario ci obbliga fra l'altro ad una impropria fatica, mentre il Ministero potrebbe avere il coraggio di presentare un disegno di legge che risolvesse in modo organico tutta la materia e ci facesse rendere conto di dove si vuole arrivare. Il disegno di legge relativo ai colonnelli non è stato ancora approvato, ora ci viene sottoposto quest'altro, poi ve ne sarà qualche altro ancora; e credo che nemmeno lo stesso relatore possa avere una visione orga-

nica del problema in tanti provvedimenti frammentari. Bisogna fare le cose con una certa serietà.

Comunque, siamo contrari al disegno di legge sia per una ragione di forma che per una ragione di sostanza. Che cosa significa questo disegno di legge? Che cosa comporta agli effetti dell'organico che vediamo riprodotto ogni anno nel bilancio dell'interno? Da che cosa scaturiscono queste necessità? Qui si dice solamente che si vogliono sistemare gli ex appartenenti alla milizia portuaria. Può darsi che siano elementi preziosi e che il Governo abbia ragione di sistemarli convenientemente, ma converrete che vi sono problemi assai più urgenti ed importanti che non quello della sistemazione degli ex appartenenti alla milizia portuale, che era una milizia fascista. Pertanto, dichiarando il nostro voto contrario al disegno di legge, vorrei ripetere al Sottosegretario l'invito a non insistere con questo sistema di presentarci provvedimenti di carattere particolare, sia per una ragione di serietà, sia anche perché la Commissione possa rendersi conto di quello che il Ministero dell'interno intende fare nella pubblica sicurezza e fino a quale livello intende portare il numero degli appartenenti a quel Corpo. Con l'occasione, chiedo di conoscere a quanto ammontino le forze effettive attualmente in servizio in quel Corpo, sia ufficiali di ruolo che non di ruolo, sia avventizi provvisori o in organico, e così via. Chiedo altresì di conoscere se si è raggiunto il limite massimo che il Governo era stato autorizzato a raggiungere, solamente in via provvisoria e per ragioni contingenti, per le elezioni del 1948.

**VALANDRO GIGLIOLA.** Vorrei che mi si spiegasse perché si dà la possibilità di prender parte al concorso a coloro che appartennero alla disciolta milizia portuaria; e quale necessità si sia sentita per agevolare coloro che fecero parte di quella milizia.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**MAROTTA, Relatore.** Rispondendo ai vari colleghi intervenuti nella discussione, dichiaro di essere innanzitutto d'accordo circa la principale delle osservazioni sollevate dal collega Turchi in merito alla inopportunità di presentare tanti disegni di legge riguardanti una stessa materia. Si sarebbe potuto presentare un unico provvedimento che tutti li comprendesse. E tuttavia, onorevole Turchi, non creda che sia una cosa tanto semplice e facile,

D'altro canto, questo disegno di legge viene in un certo senso, incontro ai suoi desideri, perché, noi, quando lo avremo approvato, avremo una legge che regola tre questioni del tutto diverse. La prima è quella relativa agli organici degli ufficiali, cioè aumento dei gradi elevati, diminuzione di quelli inferiori, modifica questa che è stata resa necessaria dal fatto che si tratta di una carriera molto difficile, essendoci una strozzatura al passaggio dal grado di capitano a quello di maggiore: per il grado di capitano sono previsti circa 500 posti, mentre per quello di maggiore sono previsti circa 250 posti, ossia la metà.

SAMPIETRO UMBERTO. Ma quanti sono i subalterni?

MAROTTA, *Relatore*. Sono 634. La carriera quindi è pur sempre difficile: i subalterni sono 634 e i maggiori meno della metà. Forse sarà necessario rivedere ancora meglio questo organico, in modo da dare a coloro la possibilità di raggiungere un grado adeguato.

La seconda questione è quella di immettere in organico quegli elementi della P.A.I. che furono già assorbiti dal corpo di pubblica sicurezza, ma in soprannumero. La cosa è stata fatta già per gli ufficiali, ma non ancora per i sottufficiali e per la truppa. Si viene incontro infine a quegli ex militari che si sono trovati fuori dell'amministrazione in seguito ai noti eventi.

TURCHI. Quali eventi?

MAROTTA, *Relatore*. Intendo dire che si vuol fare lo stesso per la milizia portuale. È necessario affidare infatti questi compiti ad elementi addestrati e che hanno già una certa esperienza. Quindi, onorevole Turchi, noi, con un unico disegno di legge, risolviamo tre questioni importanti. Lo so; ci sono altri due provvedimenti di legge. Sarebbe stato meglio se si fosse escogitato un unico disegno di legge per risolvere tutti i problemi; ma non credo sarebbe stato un disegno di legge perfetto, giacché non è facile condensare in una legge tante cose diverse. Il motivo vero è che in passato si è proceduto con una certa facilità. Concludo riaffermando il mio parere favorevole al provvedimento e l'invito alla Commissione ad approvarlo.

RUSSO CARLO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ringrazio l'onorevole relatore della sua relazione che ha illustrato chiaramente i motivi che hanno portato alla presentazione di questo disegno di legge. L'onorevole Turchi ha fatto una osservazione su cui non si può non essere d'accordo. Non si può

cioè non essere d'accordo nel ravvisare la necessità di presentare provvedimenti organici a questo riguardo. Circa, però, questo disegno di legge, esso è stato già discusso ed approvato dal Senato della Repubblica, e quindi si trova in uno stadio diverso dagli altri dei quali si è fatta menzione e che non sono stati approvati invece né dall'uno né dall'altro ramo del Parlamento.

Circa i motivi di questa legge, essa — come del resto ha detto l'onorevole relatore — risponde a tre esigenze. Nel 1945 fu soppresso il corpo di polizia dell'Africa italiana con decreto legislativo luogotenenziale. Fino da allora — ed anche in rispondenza al disposto dell'articolo 3 di quel decreto luogotenenziale — si pose la necessità di modificare gli organici per provvedere alla sistemazione di questo personale.

Ciò sino ad oggi non si è fatto ed appunto questo provvedimento sarebbe inteso a questo fine. La seconda esigenza è rappresentata dal fatto che bisognava che questo inserimento non danneggiasse le aspettative di carriera di coloro che già si trovano nella pubblica sicurezza. È evidente infatti che se anche queste aspettative non si traducono in diritti positivamente configurabili ed adducibili, esse tuttavia meritano di essere tenute presenti perché quando uno entra in una carriera si aspetta logicamente un determinato percorso, una determinata progressione.

Terza esigenza (e qui rispondo alla onorevole Valandro): la sistemazione degli appartenenti alla milizia portuale. Quando si trattò di riorganizzare i servizi della polizia stradale, ossia quando si affidò questo compito alla polizia dopo la soppressione della milizia della strada, fu detto che non era opportuno che l'amministrazione si privasse di elementi particolarmente idonei. Fu allora bandito un concorso appositamente per loro e fu stabilita una particolare procedura a loro favore.

In analogia a quanto è stato fatto per loro, si procede ora per la milizia portuale. Qui infatti si stabiliscono norme all'uopo con gli articoli 4 e successivi, relativamente ai concorsi per la riammissione in carriera. Non si è naturalmente derogato dalla norma generale che per essere immessi nella pubblica amministrazione bisogna vincere un concorso, ma soltanto si è stabilito che questi elementi possano passare da ausiliari ad effettivi. Risponde cioè anche questo provvedimento alla esigenza di riportare il personale ausiliario alla stabilità del numero per non continuare, attraverso questa duplicità di personale effettivo e di personale ausiliario, in

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1954

evidenti turbamenti in un corpo come questo che ha compiti tanto delicati.

Mi auguro pertanto che i colleghi della Commissione vorranno confortare della loro approvazione questo disegno di legge. Comunque, su quello che è un problema di tecnica legislativa, io sono d'accordo con lei, onorevole Turchi.

TURCHI. Debbo osservare, onorevoli colleghi, che non solo, come prima ho detto, disegni di legge di carattere particolare vengono presentati alcuni alla Camera altri al Senato, ma che vi è anche qualche altra cosa. Uno dei motivi, infatti, di questo disegno di legge sarebbe quello di evitare l'inconveniente che i tenenti e i capitani non possano essere promossi: ma io vedo all'articolo 3 che, mentre si istituiscono tre nuovi posti di maggiore, otto di capitano, dodici di tenente e di sottotenente, non si fanno promozioni, ma si prendono questi elementi dal di fuori. Questo non è un buon sistema di legiferare e contro questo sistema ci siamo più volte dichiarati unanimemente d'accordo durante la passata legislatura.

Chiedo perciò che non si passi all'esame degli articoli.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il problema degli organici, onorevole Turchi, per quello che si riferisce agli ufficiali, è stato già disposto con un altro disegno di legge di cui abbiamo discusso in questa Commissione e che ella probabilmente ricorderà. La questione degli ufficiali è invece in relazione quasi esclusivamente a quello che potrebbe chiamarsi un concorso interno per il puro passaggio da ausiliari ad effettivi. Si tratta quindi, evidentemente, di una esigenza diversa.

TOGNI. Io concordo circa l'esigenza di una disciplina unitaria di tutta questa materia e penso che il Governo potrà prendere buona nota di questa raccomandazione. Ma il provvedimento che ci occupa tende a regolarizzare una situazione che ha risentito di vari elementi ed interferenze; regolamentazione che deve poi facilitare il regolamento unitario di tutta la materia nel futuro. D'altra parte, vi sono molte persone e categorie che attendono da tempo il rispetto dei loro diritti questi e, quindi, non possiamo rinviare il disegno di legge che è stato già ampiamente discusso ed approvato al Senato. Per questi motivi ritengo che si debba respingere la proposta di non passaggio agli articoli.

DELCROIX. Mi associo alle parole dell'onorevole Togni perché, mentre siamo tutti d'accordo di porre fine a questo stillicidio di

provvedimenti, mi pare che non si debba sempre prendere posizione contraria ad una sistemazione definitiva degli appartenenti alle disciolte milizie speciali. Dobbiamo invece pensare che si tratta di milizie di carattere tecnico di cui tutti hanno riconosciuto la competenza. Quindi, anche se vi sono elementi particolari per cui questa legge possa servire *ad personam*, la si può approvare.

PRESIDENTE. Pongo dunque in votazione la proposta dell'onorevole Turchi di non passare all'esame degli articoli.

(Non è approvata).

Passiamo pertanto all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

L'organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è aumentato di tre posti di maggiore e di otto posti di capitano ed è, corrispondentemente, ridotto di quindici posti di subalterno.

Nella prima attuazione della presente legge i tre posti di maggiore e gli otto posti di capitano di cui sopra saranno coperti dagli ufficiali reclutati secondo l'articolo 3 e seguenti.

(È approvato).

## ART. 2.

L'organico dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è aumentato di 2.568 posti, ripartiti nei vari gradi nel modo seguente:

marescialli di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	N.	195
marescialli di 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	»	236
brigadieri . . . . .	»	359
vicebrigadieri . . . . .	»	4
guardie scelte . . . . .	»	1.052
guardie . . . . .	»	722

L'aumento dell'organico previsto dal precedente comma assorbe, per ciascun grado, il soprannumero determinatosi giusta il disposto dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43.

(È approvato).

## ART. 3.

È autorizzato un reclutamento straordinario, mediante concorso per titoli ed in base a graduatoria di merito compilata da apposita commissione, dei seguenti ufficiali, sottuffi-

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1954

ciali, guardie scelte e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza:

maggiori . . . . .	N.	3
capitani . . . . .	»	8
tenenti e sottotenenti . . . . .	»	12
marescialli di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	»	8
marescialli di 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	»	27
brigadieri . . . . .	»	51
vicebrigadieri . . . . .	»	60
guardie scelte . . . . .	»	150
guardie . . . . .	»	625

I posti vacanti nell'organico dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie di pubblica sicurezza alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si rendano tali successivamente sono, nei limiti dei corrispondenti posti messi a concorso, lasciati scoperti fino ad esaurimento delle operazioni relative al concorso stesso, per essere devoluti ai relativi vincitori.

Coloro che risultino vincitori del concorso in eventuale eccedenza al numero delle vacanze rese disponibili per effetto delle disposizioni contenute nel precedente comma sono inquadrati in soprannumero all'organico; tale soprannumero è riassorbito con le prime successive vacanze.

(È approvato).

## ART. 4.

Al concorso di cui all'articolo 3 possono prendere parte coloro che, alla data dell'8 settembre 1943, appartenevano ai ruoli della disciolta milizia portuaria in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo, sottufficiale in carriera continuativa e sottufficiale, milite scelto e milite soggetto a ferma o rafferma.

Nei confronti dei sottufficiali, militi scelti e militi della disciolta milizia portuaria già sottoposti a ferma o rafferma triennale od annuale con scadenza anteriore all'8 settembre 1943, ma posteriormente al 31 luglio stesso anno, i quali, a causa degli eventi bellici, non risultino raffermati all'8 settembre 1943, sarà presa in considerazione la data del 31 luglio 1943 ai fini della loro appartenenza a detta milizia speciale in qualità di militari soggetti a ferma o rafferma ed ai soli effetti della presente legge.

(È approvato).

## ART. 5.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti debbono, entro novanta giorni dalla

pubblicazione del bando del concorso stesso, presentare la relativa domanda al Ministero dell'interno, per tramite della prefettura della provincia nella quale hanno la residenza.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti comprovanti il possesso, da parte dell'aspirante, dei requisiti prescritti dal successivo articolo 6.

(È approvato).

## ART. 6.

Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti per l'appartenenza, nei rispettivi ruoli e gradi, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Sono riconosciuti titoli di studio validi per la nomina ad ufficiale di pubblica sicurezza anche le lauree degli istituti superiori navali, in ingegneria, matematica, fisica e chimica; è altresì considerato titolo sufficiente per tale nomina la licenza di scuola secondaria di grado superiore, allorché i predetti candidati siano in possesso della qualifica di combattente ovvero di combattente della guerra di liberazione.

Gli aspiranti non debbono aver superato i limiti di età e di servizio previsti per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Si prescinde dal requisito dello stato libero. Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, può escludere gli aspiranti dall'ammissione al concorso.

(È approvato).

## ART. 7.

Gli aspiranti possono concorrere per un grado non superiore a quello da essi ricoperto alla data dell'8 settembre 1943 nella disciolta milizia portuaria.

I concorrenti che non abbiano titolo o che non siano riconosciuti idonei per l'attribuzione dei gradi corrispondenti a quelli come sopra ricoperti potranno, entro i limiti dei posti d'organico previsti nel precedente articolo 3, essere inquadrati nei gradi per i quali siano riconosciuti idonei.

(È approvato).

## ART. 8.

La commissione prevista dall'articolo 3 è nominata dal Ministro dell'interno ed è composta:

a) di un prefetto, che la presiede;

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1954

b) di un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al VI;

c) di un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

d) di un ufficiale superiore dell'Esercito, designato dal Comando militare territoriale di Roma;

e) di un funzionario di gruppo A, di grado non inferiore al VII, designato dal Ministero della marina mercantile.

Un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione dell'interno, di grado non superiore all'VIII, esercita le funzioni di segretario.

La Commissione formula, per ciascun grado, una graduatoria di merito, in base alla quale sono attribuiti i posti messi a concorso.

(È approvato).

## ART. 9.

I vincitori del concorso previsto dall'articolo 3 sono assunti in prova con assegno corrispondente alle competenze del grado conferito.

Entro un anno dall'inizio del servizio in prova, essi debbono seguire un corso di addestramento e di istruzione, della durata di almeno tre mesi, presso una scuola di polizia. Le materie di insegnamento e le modalità di svolgimento dei corsi sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Al termine del corso gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e le guardie sosterranno una prova orale ed una prova pratica davanti a una commissione composta di insegnanti della scuola.

La nomina definitiva nei ruoli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è subordinata all'esito favorevole delle prove suddette ed è disposta con decreto del Ministro dell'interno.

(È approvato).

## ART. 10.

Agli effetti della presente legge, si intendono per combattenti della guerra di liberazione:

a) i partigiani di cui al decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518;

b) gli appartenenti alle unità regolari delle Forze armate, che hanno partecipato alla guerra di liberazione;

c) i militari deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943, che non hanno aderito

a servire nelle Forze armate fasciste o tedesche. L'accertamento sulla validità e l'autenticità dei documenti attestanti il possesso della qualifica di cui al comma precedente, esibiti dagli aspiranti al concorso, è demandato alla commissione di cui all'articolo 8.

(È approvato).

## ART. 11.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge il Ministero dell'interno farà fronte senza aumento degli stanziamenti iscritti nel proprio bilancio di previsione della spesa.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche alle disposizioni della legge 4 marzo 1952, n. 137, sulla assistenza a favore dei profughi. (577).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca quindi, la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle disposizioni della legge 4 marzo 1952, n. 137, sulla assistenza a favore dei profughi ».

L'onorevole Conci Elisabetta, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Le modifiche disposte da questo disegno di legge riguardano la decorrenza stabilita dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, relativa alla durata massima del sussidio temporaneo mensile ai profughi. La citata legge stabiliva la decorrenza dal 1° luglio 1951. Poiché, tuttavia, la legge n. 137 è stata emanata soltanto nel marzo 1952, la norma summenzionata avrebbe comportato, per il periodo compreso fra il 1° luglio 1951 e l'entrata in vigore della legge medesima, la liquidazione, a favore dei profughi ammessi a fruire del sussidio, degli arretrati corrispondenti alla differenza fra il nuovo trattamento assistenziale e la minore misura del sussidio del quale in precedenza essi fruivano a norma del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556. Il mancato stanziamento dei fondi occorrenti per il pagamento di tali arretrati indusse a far decorrere l'assistenza a favore dei profughi dall'entrata in vigore della legge 4 marzo 1952,

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1954

n. 137, ed a prolungarla, conseguentemente, fino ad un anno dalla data medesima, e cioè all'8 aprile 1953. La relazione governativa, che accompagna il disegno di legge, informa che vi sono circa 60 mila profughi, sparsi in ogni provincia, mentre in realtà si tratta di circa 100 mila persone non ancora inserite nella vita sociale, che verrebbero a trovarsi nella miseria più assoluta se si togliesse loro il sussidio, poiché neppure alla scadenza dell'8 aprile 1953 si rese possibile interrompere gli interventi assistenziali a favore di questa categoria. Conseguentemente, il disegno di legge propone di prorogare questi sussidi e queste provvidenze fino al 30 giugno 1954.

Come relatore, osservo però che siamo già alla fine di marzo ed è chiaro che al 30 giugno prossimo questi 100 mila profughi non riusciranno ad inserirsi nella vita sociale. Pertanto, propongo qualche emendamento. Al primo comma del primo articolo propongo di sopprimere le parole: « a decorrere dal 1° luglio 1951 ». Per quanto si riferisce poi alle parole del secondo comma: « non oltre il 30 giugno 1954 », propongo che si dica: « non oltre il 30 giugno 1955 ».

Inoltre, nella legge n. 137 si parla di sussidi ai profughi che dalla Cirenaica sono passati in Tripolitania. Ora avviene che tra i profughi italiani che sono passati in Tripolitania si rileva una disparità di trattamento, nel senso che ai profughi provenienti dalla Cirenaica viene concesso un sussidio che alle altre categorie di profughi non viene dato. Tale differenza di trattamento ha suscitato naturalmente del malcontento. E allora propongo di dare ai profughi dalla Cirenaica passati in Tripolitania il premio di stabilimento previsto dall'articolo 11 della legge n. 137 e che è di lire 50 mila. Inoltre, che venga corrisposto per sei mesi il sussidio di lire 125 per il capo famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico, più la maggiorazione di lire 564 mensili. Quest'ultima proposta dovrebbe costituire un nuovo articolo 3, in modo che l'attuale articolo 3 del provvedimento in esame divenga articolo 4. Questi sono gli emendamenti che propongo.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**TOZZI CONDIVI.** Se si leggono i verbali del marzo 1952, quando discutemmo il disegno in legge sull'assistenza ai profughi ci accorgiamo che allora si discusse sulla proroga e sul termine da porre. Io proposi allora di non fissare nessun termine, ma non fui ascoltato. Oggi il relatore propone un termine fino al 30

giugno 1955, ma sappiamo già che nel 1955 saremo costretti a proporre una nuova proroga fino al 1956. E allora io penso che sia più saggio dare il sussidio senza porre nessun termine. Diciamo semplicemente che il sussidio si pagherà finché sarà cessato il fenomeno dei profughi, finché essi saranno reinseriti nella vita sociale. Questa sarebbe la soluzione più semplice e più logica.

**BUBBIO.** Desidero fare notare al collega Tozzi Condivi che vi era però una ragione morale che suggeriva un termine e una limitazione: infatti, senza porre un termine, nessuno dei profughi si sarebbe sentito invogliato a reinserirsi nella vita sociale.

**PRESIDENTE.** Vorrei intanto far notare alla onorevole Conci che le sue proposte di emendamento comporteranno il rinvio del disegno di legge alla Commissione finanze e tesoro perché esprima il proprio parere sugli emendamenti stessi.

**TURCHI.** È ben triste che a 10 anni dalla fine della guerra non si sia riusciti a sistemare i profughi ed è ancor più triste che essi, anziché diminuire, aumentino. Io nutro la speranza che non vi siano più profughi e che non vi siano più accantonamenti e campi per profughi nel 1955.

Comunque, fatta questa constatazione, è ancor più triste che, presentando oggi una legge di proroga, si proponga di togliere a questa gente perfino quel misero sussidio, chiedendo, come dice il relatore, la soppressione dell'inciso: « a decorrere dal 1° luglio 1951 ». Pertanto, sono favorevole al disegno di legge, ma contrario alla soppressione di quell'inciso, nel senso che sono del parere che la decorrenza resti dal 1° luglio 1951.

**RUSSO CARLO, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Ritengo opportuna la presentazione di questi emendamenti della onorevole Conci per ciò che si riferisce al termine. Desidero osservare che, come giustamente ha fatto presente l'onorevole Presidente, bisognerà rinviare il disegno di legge alla IV Commissione, giacché viene ad essere impegnato il bilancio del 1954-55. Mi auguro pertanto che i colleghi i quali debbono presentare altri emendamenti del genere lo facciano subito, perché anche questi siano senza indugio inviati alla Commissione finanze e tesoro e possano tutti essere discussi congiuntamente.

**PRESIDENTE.** Gli emendamenti proposti verranno inviati alla Commissione Finanze e tesoro perché questa esprima il proprio parere. Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad una prossima seduta.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1954

**Discussione del disegno di legge: Norme a favore del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni nel Territorio Libero di Trieste. (298).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca infine, la discussione del disegno di legge: « Norme a favore del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni nel Territorio Libero di Trieste ». Ha chiesto parlare in via preliminare l'onorevole Conci Elisabetta. Ne ha facoltà.

CONCI ELISABETTA. Chiedo alla Commissione di rinviare la discussione di questo disegno di legge, giacché i professori di scuola media di Trieste hanno fatto presente la necessità di apportare alcune modifiche al provvedimento, intese ad estendere alla loro categoria i benefici previsti dal disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Conci, ho ricevuto numerose sollecitazioni perché si esamini al più presto questo provvedimento. Ella potrà d'altronde, in sede di esame degli articoli, proporre gli emendamenti che crederà. Se la Commissione è di parere di rinviare, rinvieremo; ma io credo opportuno iniziare oggi stesso la discussione del disegno di legge.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Io sono d'accordo sul rinvio, giacché, quando si tratta di dare una sistemazione al personale, ci potrebbero essere due inconvenienti. o che nella fretta si tralasciano categorie che devono essere comprese, oppure che si includa qualche categoria che invece è da escludere.

D'altronde il rinvio potrebbe essere limitato alla prossima seduta e si potrebbe nel frattempo dare mandato al relatore di esaminare tutte le ipotesi, in modo che il provvedimento sia completo.

PRESIDENTE. La Commissione, onorevole Sottosegretario, si deve considerare sempre idonea a prendere in esame degli emendamenti e a decidere al riguardo. Altrimenti noi trascineremmo sempre le nostre discussioni in una misura cui non è davvero il caso di abituarci. Di casi consimili troppo spesso ne accadono. Desidero comunque assicurare l'onorevole Scalfaro che tutto quello che sarà possibile fare in ordine ad una migliore istruttoria di queste modifiche, abbozzandone le ragioni, sarà indubbiamente fatto. Sarebbe ad ogni modo almeno desiderabile nella seduta odierna di venire a conoscenza di quali emendamenti si tratti.

CONCI ELISABETTA. Non insisto.

PRESIDENTE. Ha la facoltà di parlare l'onorevole Berloffia, relatore.

BERLOFFIA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la nostra Commissione approvò nella scorsa legislatura definitivamente, dopo notevole elaborazione, il testo del presente disegno di legge che il Governo ci ripropone, non avendo il Senato potuto esaminarlo per lo scioglimento che ne ha arrestato l'attività.

Il testo di questo disegno di legge può ritenersi la risultante della proposta primitiva del Governo e di emendamenti successivamente proposti ed approvati al Senato e nella nostra Commissione. Sono a conoscenza che il precedente onorevole relatore si è particolarmente dedicato alla preparazione della discussione con prese di contatto dirette anche *in loco*, data la difficoltà di fissare le diverse posizioni giuridiche dei dipendenti dei vari enti pubblici del Territorio Libero di Trieste.

Mi trovo quindi oggi ad essere il difensore d'ufficio del lavoro svolto con tanto zelo dal Governo, dal Senato e dalla nostra Commissione e pertanto, visto anche il parere favorevole espresso recentemente dalla IV Commissione Finanze e tesoro, invito senz'altro i colleghi ad approvare il disegno di legge in oggetto che è evidentemente atteso dal personale interessato in servizio a Trieste.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli Pongo in votazione gli articoli 1 e 2 sui quali non sono stati presentati emendamenti.

ART. 1.

Il personale civile non di ruolo attualmente in servizio negli uffici delle Amministrazioni statali esistenti nel Territorio Libero di Trieste, assunto fino al 1° maggio 1948, purché in possesso della cittadinanza italiana, è considerato legato da rapporto di impiego o di lavoro con l'Amministrazione statale italiana dalla rispettiva data di assunzione.

Al personale impiegatizio di cui al precedente comma sono applicabili le norme sulla sistemazione nei ruoli speciali transitori di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376; il termine previsto dall'articolo 1, ultimo comma, della predetta legge decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1954

## ART. 2.

Il servizio prestato dai cittadini italiani assunti negli Uffici ed Organi istituiti alle dirette dipendenze dell'Amministrazione militare anglo-americana nel Territorio Libero di Trieste è equiparato al servizio non di ruolo prestato nelle Amministrazioni dello Stato, agli effetti della successiva sistemazione nelle Amministrazioni medesime.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche al personale civile non di ruolo, purché in possesso della cittadinanza italiana, attualmente in servizio negli Uffici delle Amministrazioni statali esistenti nel Territorio Libero di Trieste, assunto con provvedimenti dell'Amministrazione militare anglo-americana anteriormente al 16 novembre 1951.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Il personale insegnante non di ruolo, in possesso della cittadinanza italiana e della residenza nel Territorio Libero di Trieste, che da data non posteriore al 1° ottobre 1948 si trovi in servizio continuativo negli Istituti e nelle Scuole pubbliche d'istruzione elementare e secondaria del Territorio Libero di Trieste è collocato, a domanda, nei ruoli speciali transitori a norma di legge.

Gli insegnanti che non possono essere destinati a posti di ruolo speciale transitorio nel Territorio Libero di Trieste, da determinarsi sulla base della situazione di fatto esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, potranno, su domanda, essere utilizzati per insegnamenti affini, nell'ambito del Territorio stesso, per i quali posseggano idonea preparazione ed il titolo richiesto per l'accesso ai relativi concorsi.

Il conferimento delle cattedre di Scuole e di Istituti d'istruzione secondaria, in quanto previsto dall'ordinamento scolastico vigente, è disposto previo parere della competente sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione in base al giudizio sull'insegnamento effettivamente prestato.

Resta fermo l'Albo speciale conservato presso l'Intendenza di finanza di Trieste.

Ai soli fini del conferimento di cattedra è ammessa la destinazione ai ruoli speciali transitori previsti dalla presente legge dei professori del ruolo ordinario e dei vincitori di concorso per cattedre di ruolo ordinario compresi nelle graduatorie ad esaurimento ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Propongo la soppressione del quarto comma di questo articolo e precisamente delle parole: « Resta fermo l'albo speciale conservato presso l'intendenza di finanza di Trieste ». Ciò per due ragioni. Anzitutto questo albo è stato istituito dal governo alleato e non pare opportuno sanzionare in una legge un provvedimento amministrativo straniero. In secondo luogo, che cosa significa « resta fermo »? C'è anzitutto un problema di natura giuridico-amministrativa sull'opportunità come dicevo, di recepire in una legge dello Stato un'ordinanza del governo alleato e c'è poi una questione di merito poiché noi non conosciamo la motivazione di questa ordinanza, non sappiamo cioè le ragioni per cui il governo alleato ha creduto di istituire questo albo.

TOZZI CONDIVI. Il rappresentante del Governo non tiene conto dei precedenti. Quando noi, nel marzo 1952, approvammo il disegno di legge nel testo che oggi ci viene ripresentato, deliberammo altresì che dovesse rimanere fermo l'albo speciale istituito dal governo alleato. Il Senato soppresse tale dizione; il disegno di legge così modificato tornò dinanzi alla Camera e questa, col parere favorevole del Governo di allora, determinò che bisognasse tenere in vita questo albo giacché esso non recava alcun danno agli iscritti, ma anzi un vantaggio di carriera e di indennità.

La Camera quindi, mentre accettò altri emendamenti che erano stati introdotti dal Senato, tenne ferma la questione dell'inserimento di questo comma che ora si vorrebbe di nuovo sopprimere.

BERLOFFA, *Relatore*. Evidentemente, se io dovessi dare maggiori chiarimenti dovrei rimettermi agli atti parlamentari. La discussione fu lunga e quanto ha detto l'onorevole Tozzi Condivi la riassume chiaramente. Si tratta di un inserimento che proprio in questa sede si credette di dover fare.

ANDREOTTI. A me pare che tale provvedimento di legge, nel suo complesso, non possa essere misurato con criteri normali di ordinamento amministrativo. Qui c'è una condizione che possiamo anche non chiamare di privilegio, per non dare una patente quasi parassitaria ai beneficiari, ma che è certamente una condizione di eccezionalità in quanto è eccezionale la situazione oggettiva. Noi non possiamo quindi stralciare una parte così delicata quale è quella degli insegnanti dal trattamento che prescriviamo al personale

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1954

non di ruolo di altre amministrazioni nel territorio libero di Trieste.

Io posso assicurare che è stato a suo tempo approfondito l'esame di questo albo speciale e posso dire che non esistono in questo albo, che è poi una specie di ruolo particolare, condizioni politiche o di altra natura che possano legittimare dei dubbi.

TOGNI. Evidentemente, però, questo albo è stato compilato con criteri che non possono collimare con i nostri.

ANDREOTTI. No: la presunzione non corrisponde alla realtà. Esso è stato compilato con criteri obiettivi che rispondono alla situazione di fatto delle persone che erano nell'insegnamento a Trieste né contempla esoneri di titoli di studio base, privilegio questo che noi evidentemente non potremmo accettare.

Io vorrei pregare la Commissione, in linea principale, di lasciare questo inciso, perché — diversamente — provocheremmo in un settore che non lo merita (quello degli insegnanti di Trieste) un senso di timore, di preoccupazione, o addirittura di angoscia per il futuro; il che contrasta con lo spirito di questo disegno di legge. Se tuttavia la Commissione ritenesse necessario approfondire maggiormente la questione, pregherei di non votare per il momento l'abolizione dell'inciso, ma di riservarci di ottenere più dettagliati elementi e notizie. Posso assicurare che l'obiezione di cui si è fatto eco il rappresentante del Governo è una obiezione che proviene dal Ministero della pubblica istruzione. Io credo che si possa votare per il mantenimento di questo testo che, fra l'altro, richiese una non indifferente fatica di compilazione.

TOGNI. Mi sembra che la domanda che sto per porre abbia una risposta agli articoli 1 e 4: questo provvedimento riguarda anche la cosiddetta guardia civile? In tal caso non potrei che dichiararmi contrario.

TOZZI CONDIVI. No, solo gli insegnanti.

ANDREOTTI. Vorrei tranquillizzare l'onorevole Togni. Indubbiamente la polizia civile non ha brillato per spirito civico ed obiettività, e non dico per « italianità » perchè alcuni di questi appartenenti alla polizia civile potrebbero anche non sentire tale sentimento. Però a me sembra che non possiamo assumere come criterio di giudizio generale il manifestarsi di casi individuali in seno a questo limitato settore della polizia civile di Trieste e in occasione di avvenimenti dolorosi. Penso che, in linea di grandissima maggioranza, quegli agenti possano meritare tutta la considerazione,

specialmente tenendo conto che molte volte si è trattato di esecuzione di ordini ricevuti, non di iniziative prese individualmente. Comunque, un articolo del disegno di legge prevede che chi abbia demeritato nei confronti della nazione non possa godere del beneficio di questa legge.

D'altra parte, dal punto di vista politico sarebbe una soluzione erronea quella di escludere da questo provvedimento la polizia civile, perchè faremmo di costoro dei propagandisti di Tito contro l'Italia, in quanto vedrebbero coincidere il ritorno dell'Italia a Trieste col loro licenziamento.

TOGNI. Ringrazio l'onorevole Andreotti dei suoi chiarimenti, però credo che egli abbia esposto con un certo ottimismo due tesi che non vanno d'accordo. Qual'è stata e quale è la vera situazione, la vera posizione di una parte di questi dipendenti delle autorità alleate in Trieste? Io credo di conoscere abbastanza la situazione per essere lealmente e francamente convinto che questa polizia civile è stata lo strumento peggiore (più nefasto, più antitaliano e più indipendentista nel suo complesso) delle espressioni meno italiane del governo militare alleato. Vi sono elementi il cui scopo è quello di creare difficoltà all'Italia e di creare in certi settori dell'opinione pubblica uno stato d'animo che ostacoli il più possibile il ritorno dell'Italia nel Territorio Libero. La propaganda indipendentista più spinta viene proprio da questi elementi! Io direi che è addirittura una eccezione colui che ha mantenuto fede e che ha tenuto un comportamento, se non da italiano, almeno obiettivo, perchè una gran parte (oltre la metà) di questi elementi si sono dimostrati nettamente contrari alla soluzione italiana del problema del territorio libero. Quindi, vorrei la prova della loro fedeltà ed obiettività!

DELCROIX. Vorrei pregare la Commissione di tener presente che questo disegno di legge è stato presentato al preciso scopo di rassicurare tutti gli appartenenti ai servizi pubblici di Trieste che, nell'eventualità del ritorno del territorio libero all'Italia, non avranno danni. Il provvedimento ha un valore politico e nazionale. Io sarei ancor più draconiano del collega Togni nei confronti di coloro che hanno tradito il proprio paese, ma qui è necessario dire a queste decine di migliaia di persone che il giorno in cui in quelle terre tornerà l'Italia non avranno nulla da perdere. E state tranquilli che ad applicare l'articolo 4 ci penseranno i triestini

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1954

stessi ' State tranquilli che per i triestini l'italianità non è un dato anagrafico, ma un sentimento profondo! A Trieste l'italianità è sentita come in nessun'altra regione d'Italia, e coloro che hanno demeritato saranno circondati da un'atmosfera di disprezzo o quanto meno di indifferenza. Per quanto riguarda la polizia civile, vorrei essere più equo. La maggioranza della polizia civile si è comportata bene, ma purtroppo i peggiori strumenti del generale Winterton provengono dalla polizia italiana. Già questi dipendenti del governo militare avranno una falcidia di stipendio nel giorno in cui saranno assorbiti dalla polizia italiana, e ricordiamoci che non si vive di solo ideale e non si può pretendere l'eroismo da certa povera gente. Perciò, diamo questa assicurazione generale a tutto questo personale e non ritardiamo l'approvazione di questo provvedimento, nell'interesse di Trieste e dell'Italia.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Debbo dichiarare che, personalmente, non sono rimasto convinto delle osservazioni dell'onorevole Tozzi Condivi e mi rimetto alla Commissione circa l'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione i primi tre commi dell'articolo 3:

« Il personale insegnante non di ruolo, in possesso della cittadinanza italiana e della residenza nel Territorio Libero di Trieste, che da data non posteriore al 1° ottobre 1948 si trovi in servizio continuativo negli Istituti e nelle Scuole pubbliche d'istruzione elementare e secondaria del Territorio Libero di Trieste è collocato, a domanda, nei ruoli speciali transitori a norma di legge.

« Gli insegnanti che non possono essere destinati a posti di ruolo speciale transitorio nel Territorio Libero di Trieste, da determinarsi sulla base della situazione di fatto esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, potranno, su domanda, essere utilizzati per insegnamenti affini, nell'ambito del Territorio stesso, per i quali posseggano idonea preparazione ed il titolo richiesto per l'accesso ai relativi concorsi.

« Il conferimento delle cattedre di Scuole e di Istituti d'istruzione secondaria, in quanto previsto dall'ordinamento scolastico vigente, è disposto previo parere della competente sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione in base al giudizio sull'insegnamento effettivamente prestato ».

(Sono approvati).

Pongo in votazione il mantenimento del quarto comma di cui è proposta la soppressione.

« Resta fermo l'Albo speciale conservato presso l'Indendenza di finanza di Trieste ».

(È approvato).

Pongo in votazione il quinto ed ultimo comma:

« Ai soli fini del conferimento di cattedra è ammessa la destinazione ai ruoli speciali transitori previsti dalla presente legge dei professori del ruolo ordinario e dei vincitori di concorso per cattedre di ruolo ordinario compresi nelle graduatorie ed esaurimento ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« Dai benefici previsti nelle disposizioni degli articoli precedenti sono esclusi, con provvedimento motivato, coloro che abbiano compiuto atti determinati diretti in modo non equivoco ad impedire il ritorno del Territorio Libero di Trieste all'Italia ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. All'articolo 4 si parla di « coloro che abbiano compiuto atti determinati diretti in modo non equivoco ad impedire il ritorno del territorio libero di Trieste all'Italia ».

Secondo questa dizione, chi ne avesse fatto di tutti i colori, ma in modo tale da poter far sorgere un qualche interrogativo sulla non equivocità della sua azione, potrebbe domani farla franca.

Propongo perciò di sostituire le suddette parole con le seguenti: « coloro che abbiano svolto attività contraria agli interessi nazionali ».

TURCHI. Questo articolo 4 è passato più volte dalla nostra Commissione a quella del Senato e la formulazione che noi leggiamo nel testo attuale è il risultato di una lunga elaborazione, di emendamenti, proposte, correzioni, ecc. Credo che l'onorevole Sottosegretario si sarà documentato sugli atti delle Commissioni e avrà visto quali sono state le preoccupazioni condivise, mi pare, da tutta la Commissione della Camera ed anche da quella del Senato.

Credo si debba stare molto attenti per quello che riguarda la formulazione. Può darsi che essa sappia di codice e di avvocati. Però, più che alla formulazione, guardiamo alla sostanza e all'uso che dell'articolo potreb-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1954

be farsi. Noi ci siamo preoccupati del fatto che quando l'articolo 4 diventasse operante, coloro che dovranno attuare la legge possano fare delle discriminazioni secondo i loro sentimenti o risentimenti e ciò conduca ad una lesione di diritti. L'onorevole Scalfaro propone: « coloro che abbiano svolta attività contraria agli interessi nazionali ». Ora, io mi domando se è possibile fare un uso obiettivo di questa formulazione.

Certamente si potrebbe dare, a seconda dei punti di vista, una interpretazione molto diversa di questa norma. Per me potrebbero essere antinazionali gli uni e per qualche altro potrebbero essere antinazionali gli altri. Noi abbiamo voluto una formula meno rigida, ma che fosse di garanzia per tutti, mentre sotto la dizione di « interessi nazionali », ci si rimetterebbe particolarmente ad una interpretazione soggettiva di chi deve applicare la legge.

Pertanto, al di sopra delle parti, io mi richiamo all'opportunità di mantenere il testo così come è stato presentato.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Se la Commissione fa una questione di tempo, allora, di fronte ad una argomentazione di questo genere che io non ritengo giuridica, non discuto più. Ma se si fa una discussione di merito, quando si dice: « atti diretti in modo non equivoco ad impedire il ritorno, ecc. », mi pare che la discriminazione debba, almeno in via ipotetica, essere idonea a servire in ogni campo.

Chi può essere incolpato, infatti? Qualche grande delinquente soltanto. Non vedo quindi come possa tenersi per valida l'istanza dell'onorevole Turchi.

Potrebbe rientrare nella disposizione solo chi potesse essere incriminato in sede di Corte d'assise o addirittura di tribunale militare.

TOGNI. Io avevo prima esposto alcune mie perplessità che, se anche nel fondo possono rimanere, danno in effetti un notevole contributo di chiarificazione. Avevo cioè fatto la considerazione che in effetti noi dobbiamo valutare il significato politico del provvedimento e quindi la tranquillità che noi dobbiamo dare a coloro che debbono cooperare in qualche modo per il ritorno di Trieste all'Italia. Dirò, a questo riguardo, che il disposto dell'articolo 4 non mi persuade affatto, giacché tale voluta determinatezza, anche per la esperienza che ognuno di noi ha a questo proposito, ci fa temere che non avrebbe alcuna pratica applicazione, tolto soltanto qualche capro espiatorio di alto bordo che si fosse compro-

messo in tal modo da rendere vana qualunque sottigliezza giuridica ai fini di scagionarlo.

La proposta fatta ora dal Sottosegretario Scalfaro mi sembra abbia dato luogo ad una notevole chiarificazione, giacché questa consente un'indagine più approfondita e una precisazione molto più determinata. D'altra parte, le obiezioni che sono state sollevate dall'onorevole Turchi rivelano una evidente preoccupazione politica, quella cioè che con questa formulazione si possano includere determinati settori e determinate attività. Mi sembra però che tale preoccupazione non abbia ragione di essere, in quanto lo Stato italiano deve considerare nel provvedimento soltanto coloro che abbiano sostenuto interessi che non siano italiani, cioè che non siano relativi alla libertà, all'unità, alla indipendenza del paese.

Questo è chiaro. Se noi dovessimo interpretarlo sotto il profilo politico di varie tendenze od altro, questo potrebbe dar luogo ad una discussione lunghissima. Esso invece è talmente chiaro ed evidente che mi pare non ci sia luogo a dubbi. Solo pregherei l'onorevole Scalfaro di sostituire il termine: « nazionale », con il termine: « italiano ».

DELCROIX. È molto strano che io sia d'accordo con l'onorevole Turchi anziché con l'onorevole Togni, ma è così: io mi associo a quanto ha detto l'onorevole Turchi. Mi sembra infatti che, quando si è proposta questa formula ricettiva, il legislatore si sia preoccupato di evitare rappresaglie. La situazione a Trieste è quella che è. Io stesso, domani, se fossi a Trieste e mi si volesse dimezzare la Zona A, sarei e sono per l'applicazione integrale del Trattato di pace. Si potrebbe dire allora forse che io non sono nazionale, o non sono italiano? Io in quel caso sarei con i comunisti. Essi terranno quell'atteggiamento perché questi sono gli interessi di Mosca, ma io pure sarei di quel parere.

Mi permetta poi, onorevole Togni, di dirle che io non intendo la differenza fra « nazionale » e « italiano ».

Propongo quindi che venga conservata la formula originaria del disegno di legge. Se v'è chi abbia partecipato al centro indipendentista, è naturale che quegli avrebbe commesso un atto non equivoco per impedire il ritorno di Trieste all'Italia. Non ci possono essere dubbi a questo riguardo. Ricordiamoci d'altronde che quando è stata fatta l'unità di Italia, se avessimo dovuto perseguire tutti coloro che erano per il granduca di Toscana o per l'Austria nel Lombardo-Veneto, avremmo dovuto procedere ad ampie discriminazioni.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1954

**PRESIDENTE.** Poiché è iniziata la seduta in Aula, dobbiamo rinviare il seguito di questa discussione alla prossima seduta. Sono stati approvati i primi tre articoli di questo disegno di legge e pertanto la discussione riprenderà in sede di esame dell'articolo 4. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### **Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Sistemazione dei ruoli organici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » *(Approvato dalla I Commissione permanente del Senato)* (513):

Presenti e votanti . . . . .	33
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	21
Voti contrari . . . . .	12

*(La Commissione approva).*

« Autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie degli organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione ai medesimi di notiziari nazionali ed esteri e di trasmissione di notizie da e per l'estero negli esercizi 1951-52 e successivi da parte dell'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.) » (545):

Presenti e votanti . . . . .	33
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	20
Voti contrari . . . . .	13

*(La Commissione approva).*

« Disciplina delle posizioni di comando del personale delle Sepral temporaneamente

distaccato a prestare servizio presso le amministrazioni dello Stato » (557):

Presenti e votanti . . . . .	33
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	31
Voti contrari . . . . .	2

*(La Commissione approva).*

e della proposta di legge:

Senatore Bosisio. « Estensione delle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, per il conferimento di farmacie ai connazionali già titolari di farmacie in territorio occupato a seguito di eventi bellici » *(Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato)* (546):

Presenti e votanti . . . . .	33
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	33
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Agrimi, Amiconi, Andreotti, Ballesi, Berloffia, Bima, Bordi, Bubbio, Buzzi, Calandrone Giacomo, Capacchione, Conci Elisabetta, De Francesco, Delcroix, Elkan, Ferri, Gaspari, Giraud, Jacometti, Luzzatto, Marazza, Marchionni Zanchi Renata, Marotta, Pedini, Ravera Camilla, Riva, Sampietro Umberto, Schiavetti, Tarozzi, Togni, Tozzi Condivi, Turchi, Valandro Gigliola.

*Sono in congedo:*

Bosco Lucarelli e Michelini.

**La seduta termina alle 12.**

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI